Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Valido per le Tessere **ACI SISTEMA** emesse o rinnovate dal **1°maggio 2021**

INDICE

ART. 1 – REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE pag. 1
ART. 2 – SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA – REGOLE GENERALI pag. 3
ART. 3 – SOCCORSO STRADALE E TRAINO IN ITALIA E ALL'ESTERO pag. 4
ART. 4 – ASSISTENZA TECNICA pag. 5
ART. 4.1 – Regole generali pag. 5
ART. 4.2 – Auto sostitutiva pag. 6
ART. 4.3 – Auto a casa o Rimpatrio del veicolo pag. 7
ART. 4.4 – Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato pag. 7
ART. 4.5 – Sistemazione in albergo pag. 8
ART. 4.6 – Servizio taxi pag. 8
ART. 4.7 – Servizio taxi per rientrare a casa pag. 8
ART. 4.8 – Spese di disinfezione e lavaggio pag. 8
ART. 4.9 – Ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo pag. 8
ART. 4.10 – Demolizione del veicolo pag. 9
ART. 5 – ASSISTENZA SANITARIA – "MEDICO PRONTO" pag. 9
ART. 5.1 – Regole generali pag. 9
ART. 5.2 - Informazioni sanitarie pag. 10
ART. 5.3 – Consigli medici pag. 10
ART. 5.4 – Invio medico *(servizio valido solo in Italia)* pag. 10
ART. 5.5 – Ambulanza a disposizione pag. 10
ART. 5.6 – Trasferimento in centro ospedaliero specializzato pag. 11
ART. 5.7 – Rientro sanitario pag. 11
ART. 5.8 – Rientro del convalescente pag. 11
ART. 5.9 – Autista a disposizione pag. 11
ART. 5.10 – Assistenza ai minori pag. 12
ART. 5.11 – Rimborso spese mediche o farmaceutiche pag. 12
ART. 6 – TUTELA LEGALE STANDARD pag. 12
ART. 7 – ALTRI SERVIZI pag. 13
AVVERTENZE INFORMATIVA IVASS pag. 14

ARTICOLO 1>REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

1.1>DOMANDA DI ADESIONE ALL'ACI

Si diventa Soci dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (pubblicato sul sito www.aci.it) e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI o tramite il sito www.aci.it, e versando l'importo stabilito per la quota sociale.
I Soci degli Automobile Club, in quanto tali, sono Soci dell'ACI.
Attraverso l'associazione, il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e, in tale ambito, esercita il diritto di voto.
La presente formula associativa "ACI Sistema" può essere intestata esclusivamente a persona fisica.
Pagando la relativa quota, il Socio può richiedere tessere ACI "familiari" per altri componenti del nucleo, purché conviventi: il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori; i titolari di tessera familiare hanno diritto alle medesime prestazioni contenute nel presente regolamento.

1.2 > VALIDITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "ACI Sistema" è valida 365 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale.
All'atto dell'associazione, il Socio riceve un documento (Modulo di richiesta tessera ACI) temporaneamente sostitutivo della tessera, che sarà inviata per via postale.
In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio – su richiesta - un duplicato(o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione sono a carico del Socio.
Il Socio potrà inoltre visualizzare l'immagine elettronica della propria tessera attraverso l'APP ACI Space se registrato su www.aci.it e previo log-in nell'APP. Nel periodo di validità dell'associazione, il Socio riceve online la rivista mensile l'Automobile e, su richiesta, in formato cartaceo.

1.3> DATI DEL SOCIO

All'atto dell'associazione, il Socio fornisce i propri dati anagrafici, quelli di residenza o di domicilio, che faranno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, i dati relativi alla targa del veicolo che intende associare, il numero di telefono cellulare e l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le informazioni a lui riservate. Il Socio potrà variare la targa associata una sola volta nel periodo di validità dell'associazione.
Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati di residenza o di domicilio e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento per i quali tali dati sono essenziali.
I dati forniti dal Socio sono trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (si veda l'Informativa sul sito aci.it, sezione Club).

1.4 > TESSERA ACI SISTEMA

EVENTI E VEICOLI INCLUSI NELL'ASSOCIAZIONE

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verifichino i seguenti eventi:guasto, incidente, atti vandalici e furto dello stesso.
All'atto dell'associazione con formula "Sistema", può essere indicato un veicolo (purché targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente) tra i seguenti:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Per massa complessiva si intende quella indicata nel libretto di circolazione alla voce "F.2".

Esclusioni

Non è possibile associare con tessera "Sistema": i veicoli con targhe "prova", le auto a noleggio, i veicoli storici certificati, le ambulanze, i carri funebri, le limousine e i veicoli ad uso speciale.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'associazione "ACI Sistema"dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l'evento che le determina sia avvenuto:

- in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- all'estero, in uno dei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito e Gibilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ungheria.

PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Il Socio può ottenere, in Italia e all'estero, le prestazioni di assistenza descritte dall'art 3 all'art. 4.6 per eventi occorsi:

- al veicolo associato, indipendentemente dalla presenza del Socio a bordo, limitatamente alle prestazioni di "Soccorso stradale" (art. 3) e "Auto a casa o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3);
- al veicolo associato, a condizione che il Socio sia presente a bordo dello stesso, per le prestazioni di:
  - "Auto sostitutiva" (art. 4.2);
  - "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 4.4);
  - "Sistemazione in albergo" (art. 4.5);
  - "Servizio taxi"(art. 4.6);
- a veicoli diversi da quello indicato all'atto dell'associazione, relativamente al servizio di "Soccorso stradale in Italia" (art. 3.1), per eventi occorsi in Italia a condizione che il Socio sia presente a bordo al momento dell'evento e ad esclusione del caso di furto. Sono inclusi i veicoli a noleggio e i veicoli storici certificati, mentre sono esclusi i taxi, le ambulanze, i carri funebri, le limousine, i veicoli con targa "prova" e i veicoli speciali non indicati nell'elenco art. 1.4.

Definizioni

Per guasto si intende: qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto del veicolo associato o di quello sul quale il Socio si trovi a viaggiare, anche dovuto a incendio non doloso e ad atti vandalici, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.
Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale - incendio non doloso, atti vandalici, collisione con un altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che interessi o coinvolga il veicolo associato o quello sul quale il Socio si trovi a viaggiare, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale

e/o un grave disagio a persone o cose.
Per evento si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

AVVERTENZE
Ai sensi del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Socio è tenuto altresì ad osservare i doveri sociali secondo le condizioni del presente regolamento, a usufruire dei servizi e delle prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede anche con specifico riconoscimento del Codice Etico della Federazione ACI disponibile sul sito www.aci.it.
L'utilizzo improprio dell'associazione può dal luogo anche alla decadenza della qualità di Socio per radiazione.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate tramite il sito www.aci.ite avranno effetto immediato nei confronti di tutti i Soci.

ARTICOLO 2. > SOCCORSO STRADALE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA REGOLE GENERALI

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116" (di seguito per brevità definita Centrale Operativa)

2.1 > CENTRALE OPERATIVA "ACI GLOBAL- ACI SOCCORSO STRADALE 803 116"

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando:

- in Italia il Numero Verde 803.116;
- dall'estero il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

In Francia e nel Principato di Monaco, per la sola viabilità autostradale, a causa della particolare organizzazione locale, la richiesta alla Centrale Operativa attiva una procedura specifica, che prevede il pagamento diretto del soccorso stradale da parte del Socio e il successivo rimborso da richiedere ad ACI Global S.p.A. – Ufficio Rimborsi, via Stanislao Cannizzaro 83/a 00156 Roma.

Per l'attivazione dei servizi, il Socio deve contattare la "Centrale Operativa" di "ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116"e comunicare il seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di tessera associativa o, se possibile, codice fiscale;
- recapito telefonico;
- numero di targa del veicolo per il quale si richiede la prestazione;
- indirizzo del luogo di fermo e tutte le informazioni utili all'invio di un adeguato mezzo di soccorso (nel caso di utilizzo dell'APP ACI Space e dell'APP di servizio ACI Global, i dati di localizzazione del Socio verranno trasmessi dal dispositivo).

In seguito alla richiesta di soccorso, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dallo stesso al momento della prima richiesta alla Centrale.
La richiesta di soccorso può essere inoltrata anche tramite l'APP ACI Space che consente la localizzazione del dispositivo chiamante e, previo log-in del Socio registrato, anche il riconoscimento del Socio.
In caso di mancata identificazione dell'associazione da parte della Centrale Operativa all'atto della richiesta di soccorso e nel caso in cui il veicolo fermo non sia quello associato, all'arrivo del mezzo di soccorso, il Socio, al fine di ottenere le prestazioni previste dal presente regolamento, deve esibire la tessera in corso di validità (o il documento temporaneamente sostitutivo della stessa) e un documento di riconoscimento.

ARTICOLO3>SOCCORSO STRADALE E TRAINO

3.1>SOCCORSO STRADALE E TRAINO IN ITALIA

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di "ACI Global ACI Soccorso Stradale 803.116" e la rete delle officine convenzionate "ACI Soccorso Stradale 803.116", di seguito per brevità definite "officine convenzionate ACI

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di "ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116".

3.1>PRESTAZIONI GARANTITE IN ITALIA

Nel corso dell'anno associativo al Socio sono garantiti (qualora sia possibile e consentito dalla legge) l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero:

- al veicolo associato indipendentemente dalla presenza del Socio a bordo al momento dell'evento, senza limite di intervento annuo;
- a un veicolo diverso da quello indicato all'atto dell'associazione**,** e a condizione che il Socio sia a bordo, per un numero massimo di due volte l'anno.

Definizioni

Per intervento di soccorso si intende:

1. l'assistenza al veicolo sul luogo di fermo effettuata dall'operatore intervenuto anche tramite auto attrezzata a officina mobile, con l'obiettivo di eseguirne la riparazione sul posto, ove possibile, nel rispetto del Codice della Strada e compatibilmente con le esigenze di servizio.
   Il costo degli eventuali materiali impiegati (come, ad esempio, carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio) è a carico del Socio, mentre le spese di mano d'opera sono a carico di ACI;
2. il traino del veicolo:
   - in autostrada, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o per una percorrenza massima di 25 km a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
   - in viabilità ordinaria, fino alla più vicina officina convenzionata ACI o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di 25 km dal luogo del fermo.

Per recupero si intende:

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e comunque in assetto di marcia.

Note

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio con targa propria (ad esclusione del carrello - appendice), il Socio può usufruire del soccorso per entrambi i veicoli se dispone delle prestazioni previste (due); in difetto di tale condizione, il soccorso del veicolo rimorchio può essere effettuato alle tariffe scontate riservate ai Soci (disponibili sul sito www.aci.it).
Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica, certificata dall'officina convenzionata ACI intervenuta, e/o il Socio rifiuti il traino proposto senza giustificato motivo la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

Gratuità della sosta

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal Socio, ovvero nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, questi ha diritto alla gratuità della sosta per il veicolo soccorso presso l'officina medesima e al successivo trasporto dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Punto 2 – Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina.

Traino obbligato

Se - al momento della richiesta di soccorso - si verifica una delle seguenti condizioni il veicolo sarà trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI:

- il Socio non è in grado di indicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo;
- l'officina di destinazione richiesta dal Socio è temporaneamente chiusa;
- presso il luogo di destinazione finale del veicolo scelto dal Socio non è possibile scaricare e ricoverare il veicolo in condizioni di sicurezza o vi è indisponibilità a ricoverare il veicolo.

Il successivo trasporto eventualmente richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, sarà effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso, alle tariffe scontate vigenti pubblicate sul sito www.aci.it, con l'integrazione della sosta (se richiesta).

Prosecuzione del traino veicolo associato

Concordando tempi e modalità con la Centrale Operativa, il Socio può richiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 25 km. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di soccorso.
Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è a carico del Socio alle tariffe scontate ACI (tariffe applicate esclusivamente in viabilità ordinaria).
Nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, il Socio ha diritto alla successiva prosecuzione del traino verso la destinazione indicata, in forma gratuita, entro i limiti chilometrici previsti (Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina presso la quale il veicolo è stato ricoverato. Tale prestazione a titolo gratuito non è dovuta nei casi elencati al punto 'Traino obbligato'.
Il Socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso gratuite, potrà richiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi:

- in Italia, usufruendo di tariffe scontate;
- all'estero, alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Le tariffe applicate (soccorso, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta), sono consultabili sul sito www.aci.it.

Prosecuzione del traino veicolo non associato

In caso di richiesta di prosecuzione traino per un veicolo non associato, le tariffe scontate riservate ai Soci saranno applicate solo a seguito di fornitura del soccorso stradale.

ESCLUSIONI

La presente prestazione non è erogata:

- sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;

- in caso di fermo amministrativo o di sequestro del veicolo;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito giudiziario;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un'officina;
- in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

RIMBORSI

Il Socio che si sia trovato nella situazione di dover pagare la prestazione di soccorso stradale e intenda richiedere il rimborso del costo fatturato può presentare istanza nei casi sotto indicati.

Per il veicolo associato, il rimborso è previsto per riconosciute situazioni di forza maggiore**,** purché sia presentata dal Socio idonea documentazione che le comprovi, ovvero nei seguenti casi:

- chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da "ACI Soccorso stradale 803.116" da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l'integrità fisica del Socio;
- chiamata da parte delle Forze dell'Ordine ad altro operatore;
- nel caso di chiamate della Sala radio delle Società autostradali ad altro operatore di assistenza;
- qualora il Socio non comunichi correttamente i propri dati personali al momento della richiesta del soccorso.

Per il veicolo non associato, il rimborso del costo della prestazione di soccorso è previsto purché il Socio possa provare la sua presenza a bordo al momento dell'evento con una dichiarazione scritta rilasciata dal centro intervenuto e fatture/ricevute fiscali intestate al Socio stesso.

Per idonea documentazione si intende:

- verbale rilasciato dalle Forze dell'Ordine;
- verbale del pronto soccorso;
- dichiarazione scritta del Socio o di chi è intervenuto con descrizione della situazione;
- dichiarazione scritta del Socio con motivazione della chiamata ad altro operatore.

ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al Socio il costo della prestazione di soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all'Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Nota

In caso di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, il Socio non può ottenere, in forma gratuita o alle tariffe scontate previste per i Soci ACI, le prestazioni di assistenza descritte dall'art. 3 all'art. 4.6.

3.2 > PRESTAZIONI GARANTITE ALL'ESTERO

Nel corso dell'anno associativo, al Socio in viaggio all'estero (Paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" – art. 1 del presente regolamento) è garantito l'intervento di soccorso stradale e l'eventuale recupero del veicolo associato per un massimo di tre volte.

Il mezzo di soccorso dell'Automobile Club estero, richiesto dal Socio tramite la Centrale Operativa, potrà:

- risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi e dei materiali di consumo sono a carico del Socio che pagherà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto;
- se necessario,trasportare il veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal Socio con una percorrenza massima di km 20 dal luogo di fermo. Il costo dei chilometri eccedenti resta a carico del Socio alle tariffe previste dalle normative locali.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale, comunque entro il massimale previsto, esclusa l'ipotesi in cui occorrano mezzi speciali.
Sono inoltre a carico del Socio (alle tariffe previste dalle normative locali) anche le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

ACI terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso secondo le modalità sopra indicate, fino alla concorrenza massima di € 180,00 per evento.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le"Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 4 > ASSISTENZA TECNICA

4.1 > REGOLE GENERALI

Il Socio può usufruire, in caso di incidente, guasto o furto del veicolo associato occorsi in viaggio, Italia o all'estero, delle

seguenti prestazioni:

- “Auto sostitutiva” (art. 4.2);
- “Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art 4.3);
- “Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato” (art. 4.4);
- “Sistemazione in albergo” (art. 4.5)
- “Servizio taxi” (art. 4.6)
- “Servizio taxi per rientrare a casa” (art. 4.7)
- “Spese di disinfezione e lavaggio” (art. 4.8)
- “Ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo” (art. 4.9)
- “Demolizione del veicolo” (art. 4.10)

Le suddette prestazioni sono ottenibili nel corso dell’anno associativo come segue:
Tre volte per eventi diversi
- “Auto sostitutiva” (art. 4.2)

Due volte per eventi diversi
- “Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art. 4.3)
- “Rientro a casa o proseguimento del viaggio” (art. 4.4)
- “Sistemazione in albergo”(art. 4.5)
- “Servizio taxi”(art. 4.6)

Una volta
- “Servizio taxi per rientrare a casa” (art. 4.7)
- “Spese di disinfezione e lavaggio” (art. 4.8)
- “Ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo” (art. 4.9)
- “Demolizione del veicolo” (art. 4.10)

Le prestazioni sopra indicate possono essere ottenute nella provincia di residenza o domicilio del Socio, dichiarata all’atto dell’associazione, o fuori provincia/domicilio del Socio, con l’eccezione delle seguenti prestazioni:“Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art. 4.3), “Rientro a casa o proseguimento del viaggio” (art. 4.4),“Sistemazione in albergo”(art. 4.5), ottenibili solo fuori dalla provincia di residenza o domicilio del Socio

In caso di incidente o guasto del veicolo, l’erogazione di tali prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- richiesta di assistenza alla Centrale Operativa (in Italia al Numero Verde 803.116, dall’estero al numero +39.02.66.165.116);
- a seguito di intervento di un carro attrezzi “ACI Soccorso Stradale 803.116”, in Italia. In casi eccezionali, la Centrale Operativa può autorizzare l’erogazione delle prestazioni di cui sopra, in assenza dell’intervento del mezzo di soccorso;
- a seguito di intervento di un mezzo di soccorso dell’Automobile Club locale, all’estero;
- richiesta delle prestazioni effettuata alla Centrale Operativa al momento del ricovero del veicolo presso l’officina o successivamente entro e non oltre 15 giorni:
  - dalla data di intervento del carro attrezzi in caso di incidente o guasto;
  - dalla data dell’evento in caso di furto o di ritrovamento a seguito di furto limitatamente alla prestazione “Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art. 4.4);
- se gli interventi di riparazione al veicolo immobilizzato richiedano almeno 6 ore di mano d’opera certificata (secondo i “tempari” previsti dalle case costruttrici), per la prestazione “Auto sostitutiva” (art. 4.2) e connesso “Servizio taxi” e per la prestazione “Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art. 4.3);
- se il veicolo non risulti riparabile nell’ambito della giornata in cui è accaduto l’evento per le prestazioni “Rientro o proseguimento del viaggio” (art. 4.4), “Sistemazione in albergo” (art. 4.5) e connesso “Servizio taxi” (art. 4.6).

Nell’ambito dello stesso evento le prestazioni “Auto a casa” e “Auto sostitutiva” sono sempre in alternativa tra loro ad eccezione del caso richiamato all’art. 4.3 “Auto a casa o Rimpatrio del veicolo”.

Per ottenere le prestazioni, la certificazione dell’entità del danno subito dal veicolo immobilizzato deve essere effettuata dall’officina presso la quale lo stesso è ricoverato (officina della casa costruttrice, officina ACI o altra qualificata), sia in Italia che all’estero.
Per certificazione dell’entità del danno si intende l’ordine di lavoro/foglio di lavoro con indicazione delle ore di mano d’opera necessarie alla riparazione del veicolo comprensiva del dettaglio dei lavori da eseguire e/o, su espressa richiesta della Centrale, la fattura/ricevuta fiscale dell’avvenuta riparazione. Le eventuali spese per la valutazione del danno sono a carico del Socio.
Se l’officina (della casa costruttrice, convenzionata ACI o altra qualificata) dove viene ricoverato il veicolo non è in grado di compilare il l’ordine di lavoro/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, (giorni prefestivi, festivi o in orario notturno), il Socio deve contattare la Centrale Operativa per segnalare tempestivamente l’evento e le circostanze particolari, al fine di poter presentare successivamente richiesta di rimborso per i costi inerenti le “prestazioni tecniche” di cui si sia fatto carico e, qualora sussistano le condizioni, ricevere l’indennizzo previsto secondo i massimali del presente regolamento e alle tariffe da questo riconosciute.

In caso di furto del veicolo associato, l’erogazione delle prestazioni ha luogo alle seguenti condizioni:

- richiesta di assistenza alla Centrale Operativa da parte del Socio;

- presentazione/inoltro della denuncia resa agli Organi di Polizia italiani o esteri.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Socio dovrà produrre una denuncia resa dagli Organi di Polizia italiani o esteri da cui risulti la data del furto del veicolo, quella del ritrovamento, la targa del veicolo e le generalità del proprietario.
Il rimborso delle prestazioni, autorizzate dalla Centrale Operativa deve essere richiesto inviando la documentazione in originale ad ACI Global S.p.A - Ufficio Rimborsi – Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma.
Per i dettagli relativi alle singole prestazioni consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.2 > AUTO SOSTITUTIVA

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il Socio, in Italia o all'estero, può richiedere alla Centrale Operativa un' autovettura adibita a noleggio ad uso privato, senza autista, di cilindrata equivalente a quella del veicolo su cui si trovi a viaggiare, fino a massimo 1.400 c.c. (identificabile nei seguenti codici internazionali: CWMR, CDMR, CCMR, IDMR), senza limitazioni di percorrenza chilometrica, non dotato di gancio di traino,per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque fino a seigiorni.
In caso di furto del veicolo indicato all'atto dell'associazione, il Socio può richiedere, in Italia o all'estero, un'auto sostitutiva per un massimo di 44 giorni; ove il veicolo sia ritrovato ma non risulti circolante, la presente prestazione continua ad essere erogata fino ad un massimo di 44 giorni.
In base alle condizioni contrattuali previste dal centro di noleggio, il Socio può ottenere l'auto sostitutiva solo se abbia 21 anni di età compiuti e se sia in possesso di una carta di credito.
Al Socio portatore di handicap, qualora non sia possibile reperire un'auto sostitutiva dotata di comandi speciali, la Centrale Operativa fornirà servizi corrispondenti alle utilità garantite dall'auto sostitutiva, nei limiti di costo della presente prestazione.
Nell'ambito dello stesso evento, il Socio può usufruire, oltre che della presente prestazione, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 4.6) e, in caso di orario di chiusura dei centri di noleggio, anche della "Sistemazione in albergo" (art. 4.5).
Solo nel caso di ritrovamento a seguito di furto – nell'ambito dello stesso evento – il Socio potrà usufruire unitamente alla prestazione "Auto sostitutiva" anche della prestazione "Auto a casa o Rimpatrio del veicolo" (art. 4.3).
La prestazione viene erogata un'unica volta per evento, per un massimo di trevolte secondo i termini e le modalità delle "Condizioni Generali di Assicurazione".

4.3 > AUTO A CASA O RIMPATRIO DEL VEICOLO

Nei casi e alle condizioni dell'art. 4.1, il Socio può richiedere alla Centrale Operativail trasporto gratuito del veicolo, non ancora riparato, alle condizioni e secondo le modalità di seguito riportate, due volte nel corso dell'anno associativo.

La presente prestazione è prevista per i veicoli aventi le seguenti dimensioni:

- massa complessiva non superiore a 3.500 kg;
- altezza massima metri 3;
- lunghezza massima metri 7;
- larghezza massima metri 2,50.

In Italia (Auto a casa),il trasporto gratuito è garantito dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del Socio oppure fino ad altra località del territorio nazionale, purché il chilometraggio non risulti superiore a quello compreso fra il luogo dell'evento e quello di residenza o di domicilio del Socio.

All'estero (Rimpatrio del veicolo),il trasporto gratuito è garantito dal luogo di fermo del veicolo fino alla località di residenza o domicilio del Socio in Italia.Il costo del rimpatrio non può superare il valore commerciale del veicolo dopo il guasto, l'incidente o il furto. Per valore commerciale del veicolo si intende quello indicato sulla rivista mensile tecnica "EUROTAX" al netto del costo della riparazione. Nel caso in cui il valore commerciale del veicolo non sia riportato su "EUROTAX", la prestazione non può essere erogata. Qualora non venga fornito il rimpatrio, ACI riconosce un indennizzo del relitto nella misura forfetaria di € 400,00 per evento. La fruizione di tale indennizzo è equiparata a tutti gli effetti all'erogazione della prestazione.

La prestazione non viene erogata qualora il veicolo debba essere avviato a demolizione. In questo caso,il Socio può usufruire del trasporto gratuito dello stesso fino al più vicino centro autorizzato ad effettuarne la demolizione. Se tuttavia, il Socio non intende procedere con la demolizione del veicolo, può richiedere la prestazione alla Centrale Operativa e, a seguito di autorizzazione della stessa, presenterà tempestivamente copia della ricevuta/fattura comprovante l'avvenuta riparazione del veicolo in questione.
In Italia e all'estero,restano a carico del Socio i costi connessi alla procedura di demolizione.

Condizioni e modalità di fruizione della presente prestazione

Il Socio deve consegnare all'incaricato della Centrale Operativa l'originale della Carta di circolazione, le chiavi del veicolo, la certificazione relativa al valore delle eventuali spese, già saldate e la copia della dichiarazione o delega del rimpatrio veicolo, compilata integralmente su apposito modulo preventivamente consegnato dall'incaricato.
Il Socio è sollevato dai costi per la custodia del veicolo in officina solo dal momento di arrivo alla Centrale Operativa della documentazione che attesti l'effettiva esistenza delle condizioni per l'erogazione della prestazione con le spese, eventualmente presenti, già saldate.
ACI non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento di effetti personali e dei bagagli lasciati sul veicolo, comprese le attrezzature fisse o di arredamento del veicolo ed eventuali altri oggetti trasportati; inoltre, rimangono a carico del Socio le eventuali spese di pedaggi autostradali (incluso il Telepass) addebitati durante il trasporto del veicolo.
Nell'ambito dello stesso evento, il Socio può usufruire, oltre che della presente prestazione o dell'indennizzo di € 400,00, esclusivamente del "Servizio taxi" (art. 4.6) e del "Rientro a casa o proseguimento del viaggio" (art. 4.4).
Limitatamente al caso in cui utilizzi la presente prestazione per ritrovamento del veicolo a seguito di furto, il Socio può anche

ottenere la prestazione “Auto sostitutiva” per un massimo di 44 gg. (art. 4.2).
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.4 > RIENTRO A CASA O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO ED EVENTUALE RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Nei casi e alle condizioni dell’art. 4.1, in caso di furto o qualora il veicolo immobilizzato non risulti riparabile in giornata, il Socio può contattare la Centrale Operativa, che provvederà a mettere a sua disposizione l’equivalente di un biglietto ferroviario di prima classe e/o di un traghetto o, se il viaggio supera le 6 ore, di un biglietto aereo (classe turistica) per:

- consentire al Socio stesso e agli eventuali familiari trasportati di recarsi dal luogo di fermo del veicolo alla località di residenza o domicilio o alla destinazione prevista del viaggio (fino a un massimale complessivo di € 350,00);
- consentire inoltre, solo al Socio, di effettuare il tragitto inverso e raggiungere la località di fermo per il recupero del veicolo riparato (fino a un massimale complessivo di € 350,00).

Nell’ambito dello stesso evento, il Socio può usufruire, oltre che della presente prestazione, anche del “Servizio taxi” (art. 4.6) e limitatamente al “Rientro a casa o proseguimento del viaggio” anche dell’“Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art. 4.3).
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.5 > SISTEMAZIONE IN ALBERGO

Nei casi e alle condizioni dell’art. 4.1, in caso di furto o qualora il veicolo immobilizzato non risulti riparabile in giornata, il Socio può contattare la Centrale Operativa, che provvederà alla sistemazione del Socio stesso e degli eventuali familiari trasportati in un albergo del luogo ove si è verificato l’evento.
Nell’ambito dello stesso evento, per la presente prestazione, il Socio può usufruire anche del “Servizio taxi” (art. 4.6) e della prestazione “Auto sostitutiva” (art. 4.2), limitatamente ai casi previsti.
ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un massimale a persona di € 150,00 e complessivo di € 500,00 (per le sole spese di pernottamento e prima colazione).
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.6 > SERVIZIO TAXI

Nei casi e alle condizioni dell’art. 4.1, il Socio può contattare la Centrale Operativa, che provvederà, in connessione con l’erogazione di una fra le seguenti prestazioni: “Auto sostitutiva” (art. 4.2), “Auto a casa o Rimpatrio del veicolo” (art. 4.3), “Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato” (art. 4.4), “Sistemazione in albergo” (art. 4.5), a disporre il trasporto del Socio stesso e degli eventuali passeggeri mediante taxi.
ACI sostiene i costi relativi alla prestazione fino a un massimale complessivo di € 95,00.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.7 > SERVIZIO TAXI PER RIENTRARE A CASA

Nei casi e alle condizioni dell’art. 4.1, in caso di Furto del Veicolo associato oppure a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia, il Socio che usufruisce un soccorso stradale per il tramite di un carro attrezzi ACI Global in orario notturno (dalle ore 22:00 alle 7:00), può richiedere all’Ufficio Rimborsi, il rimborso delle spese sostenute (preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa) per rientrare a casa mediante taxi, fino ad una spesa massima di € 50,00.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.8 > SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Il Socio, che abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione, può richiedere il rimborso delle spese - non altrimenti indennizzabili - necessarie per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo associato fino ad una spesa massima di € 200,00.
La prestazione è prevista in caso di:
>ritrovamento del veicolo associato già oggetto di furto totale (documentato dal Socio con relativo verbale dell’Autorità territorialmente competente);
>trasporto di vittima/e di incidente stradale ad un pronto soccorso medico o struttura equipollente (documentato dall’Assicurato con idonea dichiarazione rilasciata dal presidio medico ovvero dall´autorità di Polizia eventualmente intervenuta).
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.9 > RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA DEL VEICOLO

Il Socio, che abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione, può richiedere il rimborso delle spese - non altrimenti indennizzabili - necessarie per il ripristino delle dotazioni di sicurezza (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) del veicolo associato a seguito della loro attivazione conseguente ad Incidente stradale, fino ad una spesa massima di € 500,00.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

4.10 > DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Il Socio, che abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione, può richiedere il rimborso delle spese amministrative (emolumenti e imposta di bollo) sostenute e documentate per la demolizione/radiazione dal P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico del veicolo associato, qualora, a seguito di incidente o guasto, la riparazione del

suddetto veicolo risulti antieconomica.
Si precisa che per antieconomicità della riparazione si intende una spesa preventivata per le riparazioni che ecceda il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, stabilito dalla rivista specializzata "Eurotax" ovvero, per veicoli non riportati in essa, da altra pubblicazione tecnica del settore.
Il massimale complessivo che potrà essere rimborsato è pari a € 50,00.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 5 > ASSISTENZA SANITARIA – "MEDICO PRONTO"

Al Socio titolare di "ACI Sistema" e ai suoi familiari, in viaggio in Italia o all'estero, "Medico pronto" assicura le seguenti prestazioni medico-sanitarie, nei termini e alle condizioni riportati nei rispettivi articoli:

- informazioni sanitarie (art. 5.2);
- consigli medici (art. 5.3);
- invio medico (art. 5.4, *servizio valido solo in Italia*);
- rientro sanitario (art. 5.5);
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 5.6);
- ambulanza a disposizione (art. 5.7);
- rientro del convalescente (art. 5.8);
- autista a disposizione (art. 5.9);
- assistenza ai minori (art. 5.10);
- spese mediche (5.11).

Per famiglia, nucleo familiare o familiari del Socio si intendono il coniuge o il convivente di fatto (risultante dal certificato di stato di famiglia), nonché genitori e figli a carico, purché conviventi.

5. 1 > REGOLE GENERALI

Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la Centrale Operativa raggiungibile:

- in Italia tramite il Numero Verde 803.116;
- dall'estero tramite il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

Il Socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

1. cognome e nome dell'intestatario della tessera;
2. tipologia, numero e scadenza della tessera;
3. indirizzo e recapito telefonico.

Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati.
In caso di assistenza ad un familiare del Socio, dovrà essere specificato il nome e il rapporto di parentela del familiare da assistere.

Nota
Qualora il Socio non usufruisca o usufruisca parzialmente per propria scelta o negligenza delle prestazioni di assistenza medico-sanitarie, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del Socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di "Medico Pronto" cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione.
Per ulteriori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione" e le esclusioni.

5. 2 > INFORMAZIONI SANITARIE

Il Socio che abbia bisogno,per sé o per i propri familiari, di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le"Condizioni Generali di Assicurazione".

5.3 > CONSIGLI MEDICI

Il Socio che, in relazione alle prestazioni previste dal servizio "Medico pronto", abbia bisogno di parlare con un medico, per sé o per i propri familiari oppure – in situazioni di emergenza - per i suoi ospiti in soggiorno temporaneo, può contattare la Centrale Operativa per chiedere di consultare la guardia medica:

- per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati;
  in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche, essere posto in contatto diretto con un centro antiveleni.

Inoltre, se necessario, verranno organizzate e disposte le prestazioni di seguito indicate: “Invio medico” (art. 5.4, servizio valido solo in Italia) e “Ambulanza a disposizione” (art. 5.5).
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

5.4> INVIO MEDICO(SERVIZIO VALIDO SOLO IN ITALIA)

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, abbia necessità di assistenza medica in viaggio in Italiapuò usufruire della prestazione contattandola Centrale Operativa. Il medico di guardia deciderà l’eventuale invio di un medico generico.
In alternativa all’invio del medico e in accordo con il Socio,la Centrale Operativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione “Trasferimento in centro ospedaliero specializzato” all’art. 5.7).
La prestazione, che è estesa ai familiari del Socio e, in situazioni di emergenza, anche ai suoi ospiti in soggiorno temporaneo, viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell’anno associativo.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

5.5> AMBULANZA A DISPOSIZIONE

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia o all’estero, necessiti di un trasporto in ambulanza può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 150 Km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il Socio.
La prestazione, che è estesa ai familiari del Socio e, in situazioni di emergenza, anche ai suoi ospiti in soggiorno temporaneo, viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell’anno associativo.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

5.6> TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO SPECIALIZZATO

Il Socio che, a seguito di un infortunio da incidente stradale avvenuto in viaggio, Italia(fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) o all’estero, necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione di residenza, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.
La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio**.**
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

5.7> RIENTRO SANITARIO

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) o all’estero, necessiti di un trasferimento

- dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio
- oppure ad un centro ospedaliero della sua regione meglio attrezzato per la particolare patologia(inclusi i casi di parto)

può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.
ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.
La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

5.8> RIENTRO DEL CONVALESCENTE

Il Socio che, convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio o parto occorsi durante un viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e sempre che non si sia già servito del “Rientro sanitario” (art. 5.7), può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.
ACI sostiene i tutti i costi connessi al rientro del convalescente.
La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

5.9>AUTISTA A DISPOSIZIONE

Il Socio che, in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all’estero, non sia più in condizioni di poter guidare a causa di infortunio o malattia improvvisa o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.
In alternativa all’invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del Socio - può disporre il trasporto del veicolo, dal luogo dell’evento fino alla località di residenza o domicilio del Socio, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all’invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo.
ACI sostiene il costo del servizio di autista ovvero dei biglietti ferroviari per i passeggeri trasportati e del servizio di trasporto del veicolo. Sono a carico del Socio le spese per il carburante, per i pedaggi e per gli eventuali biglietti per il rientro del veicolo con

il traghetto.
La prestazione viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell'anno associativo.

5.10 > ASSISTENZA AI MINORI

Il Socio (o il coniuge/convivente di fatto) in viaggio in Italia (fuori dalla propria provincia di residenza o domicilio) o all'esterocon figli minori di 14 anni e che, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per infortunio o malattia improvvisa, si trovi nell'impossibilità di occuparsene, può usufruire delle prestazione contattando la Centrale Operativa.
ACI terrà a proprio carico il costo del biglietto di ritorno dei figli, il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) per il familiare o la persona di fiducia incaricata di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza o domicilio.
Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5.11 > RIMBORSO SPESE MEDICHE O FARMACEUTICHE

Il Socio ha diritto al rimborso delle spese mediche o farmaceutiche, effettivamente sostenute sul posto, per eventi accaduti in viaggio in Italia (fuori provincia di residenza o domicilio)o all'estero, a seguito di infortunio o di malattia improvvisa, fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 250,00 a persona e € 500,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 20,00;
- € 2500,00 a persona e € 5.000,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuto all'estero. Resta comunque a carico del Socio una franchigia di €30,00.

Per ottenere la prestazione il Socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A.
Per maggiori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 6 > TUTELA LEGALE STANDARD

6.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore,qualora:
a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.1 sinistro per anno associativo.

6.2 > DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it.

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

6.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

· un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;

· un rimborso, per un importo massimo di € 500,00,dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A
Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Riferimenti utili" utilizzando il modulo di denuncia ("MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE") già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it.

6.4> RIFERIMENTI UTILI

ACI GLOBAL S.P.A.
Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma
Email per invio denunce di sinistro: *sinistri.tutela@aciglobal.it*
Servizio Informativo: Numero Verde 803.116

ARTICOLO 7 > ALTRI SERVIZI

7.1> CENTRALE INFORMAZIONI

Il servizio è fornito da ACI Global tramite la Centrale Operativa di ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116.

La Centrale Operativa è disponibile al Numero Verde 803.116 in forma esclusiva per i Soci 365 giorni l'anno - 24 ore su 24 - per informazioni riguardanti:tessere, prestazioni, servizi e vantaggi associativi;localizzazione officine delegate;meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi, cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito.
Dal lunedì al sabato - 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali - per informazioni riguardanti:localizzazione delegazioni ACI, procedure e costi per ottenere documenti personali (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà).

7.2> PROGRAMMA "ACI TI PREMIA"

"ACI ti premia" è il programma fedeltà dedicato ai Soci con il quale è possibile accumulare punti e ottenere i premi in catalogo. Per partecipare, basta registrarsi all'area riservata sul sito aci.it o sull'APP ACI Space e aderire al programma. Regolamento e modalità operative sono consultabili sul sito aci.it.

7.3 > SITO WEB WWW.ACI.IT

I soci possono disporre di un'Area riservata,accessibile previa registrazione, sul sito www.aci.it per:

- rinnovare l'associazione;
- consultare/modificare la posizione associativa;
- usufruire del servizio "Ricorda Scadenze";
- accedere agli sconti e alle condizioni privilegiate dagli esercizi commerciali convenzionati con ACI e dal circuito
- internazionale "Show your Card!"
- aderire al programma di fidelity che consente di accumulare punti e ottenere premi esclusivi.

7.4> APP ACI SPACE

I Soci possono disporre di una APP (ACI Space), disponibile in versione IOS e Android, che consente la ricerca e la navigazione verso i punti di servizio ACI, la ricerca e la navigazione verso gli operatori economici convenzionati con ACI che mettono a disposizione vantaggi per i Soci, la visualizzazione dell'immagine elettronica della tessera del Socio e la chiamata georeferenziata alla centrale operativa ACI Global.

7.5>TARIFFE AGEVOLATE SOCCORSO STRADALE

Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali ACI - pubblicate sul sito www.aci.it – per interventi di soccorso e assistenza stradale per i veicoli indicati nel presente regolamento

AVVERTENZE
INFORMATIVA IVASS

Informativa resa al Socio ai sensi del Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:

ASSISTENZA TECNICA:

- Soccorso stradale - traino all'estero
- Auto sostitutiva
- Auto a casa o Rimpatrio del veicolo
- Rimpatrio del veicolo
- Rientro a casa o proseguimento del viaggio ed eventuale recupero del veicolo riparato
- Sistemazione in albergo
- Servizio taxi
- Servizio taxi per rientrare a casa
- Spese di disinfezione e lavaggio
- Ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo
- Demolizione del veicolo

ASSISTENZA SANITARIA – "Medico pronto":

- Informazioni sanitarie
- Consigli medici
- Invio medico
- Ambulanza a disposizione
- Trasferimento in centro ospedaliero specializzato
- Rientro sanitario
- Rientro del convalescente
- Autista a disposizione
- Assistenza ai minori
- Rimborso spese mediche

TUTELA LEGALE

Per maggiori dettagli relativi alle singole prestazioni consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.
- per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di ACI Global S.p.A., in Via Montalbino 3/5, 20159 Milano, cui il Socio deve inviare la documentazione di spesa.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.